



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

Prot. n. _____

Sciacca _____

Circolare n. 266

IISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0007504 del 29/03/2022
IV-1 (Uscita)

Al personale scolastico
Ai responsabili di Plesso referenti Covid
Ai coordinatori di classe
Agli studenti e rispettive famiglie
AI DSGA
ATTI-SITO

OGGETTO: - Informativa e istruzioni operative DL n.24 del 24/03/2022..

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 24 del 24/03/2022 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, **in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal 1.04.2022.**

La presente circolare intende fornire chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza

Regole generali di sicurezza

In **tutte le istituzioni** del sistema educativo, scolastico e formativo:

- **Permane l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. **La mascherina va indossata** anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (**di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022**). La **mascherina non va indossata** durante le attività sportive.
- **È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- **Resta fermo**, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi** al Covid **o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- **E' consentito svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- **La riammissione in classe degli studenti** in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- **Fino al 30 aprile 2022** si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il **green pass** cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività nella scuola secondaria superiore

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza** e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

- **Fino a tre casi di positività**, per gli studenti e i docenti è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).
- Con **almeno quattro casi di positività**, per gli studenti e i docenti è previsto l'utilizzo delle **mascherine FFP2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Le mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico obbligati ad indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente, sono fornite dall'istituzione scolastica.

La didattica digitale integrata

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne** accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. **La riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

L'obbligo vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. **L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento.**

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Inosservanza dell'obbligo vaccinale e utilizzo del personale docente

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. Pertanto, laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il **personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo inadempiente sarà utilizzato in altre attività di supporto all'istituzione scolastica, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, **fino al 15 giugno 2022** o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato **temporaneamente inidoneo all'insegnamento**.

Personale ATA inadempiente all'obbligo vaccinale

Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", ai sensi della Circolare MI n. 620 del 28/03/2022 il personale ATA, pur se inadempiente all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, è riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione

Per l'accesso **in ambito scolastico, educativo e formativo** il personale scolastico e i soggetti esterni alla scuola sono comunque tenuti ad esibire, **fino al termine del 30 aprile 2022**, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (**c.d. green pass base**).

Lavoratori fragili

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale espressamente prorogata **fino al 30 giugno 2022** nei limiti delle risorse disponibili.

Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure finora utilizzate.

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. **Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.**

Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C19" saranno disabilitate

Privacy

Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si chiede di prendere visione della informativa privacy pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale.

Il Dirigente Scolastico

Calogero De Gregorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, co.2, DL.vo 39/1993